



Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

SEGRETERIA GENERALE

N. 704

DETERMINAZIONE

del 01 ottobre 2026

OGGETTO: COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO A PENSIONE ANTICIPATA DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. 230 “COLLABORATORE AMMINISTRATIVO – AREA OPERATORI ESPERTI / EX B7” A TEMPO INDETERMINATO E PIENO – CON EFFETTO DAL 31 DICEMBRE 2026 - DETERMINAZIONI.

La sottoscritta CAVIGLIA STEFANIA , Responsabile della Segreteria Generale;

Vista la nota prot. 35637 del 08.08.2026 avente ad oggetto “*Dimissioni volontarie per pensionamento anticipato*” con cui il dipendente matricola n. 230, appartenente all’Area degli Operatori Esperti / Ex B7 a tempo indeterminato e pieno presso il Dipartimento Segreteria Generale, rassegna le dimissioni dal servizio avente diritto a pensione con decorrenza il 31 dicembre 2026 (ultimo giorno lavorativo 30 dicembre 2026);

Vista l’istanza di pensione di anzianità anticipata trasmessa dal dipendente all’INPS di Cuneo – Gestione Dipendenti Pubblici il 02.04.2026, acquisita dalla sede di Cuneo al n. INPS.0040.02/04/2026.0699324 ed agli atti del fascicolo del dipendente;

Visto l’art. 24 comma 3 del D.L. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011, il quale ha previsto che “*A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a partire dalla medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite, dalle seguenti prestazioni:*

- a) «*pensione di vecchiaia*», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 6 e 7, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis e 18;
- b) «*pensione anticipata*», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 10 e 11, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18”;

Richiamati i commi successivi dell’art. 24 Legge 214/2011, rispettivamente:

- Comma 10: “*A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell’AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che maturano i requisiti a partire dalla medesima data l’accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici di cui al*

comma 6 è consentito esclusivamente se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2012. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014. Sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012, è applicata una riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi (8)''.

- *Comma 12: “A tutti i requisiti anagrafici previsti dal presente decreto per l'accesso attraverso le diverse modalità ivi stabilite al pensionamento, nonché al requisito contributivo di cui al comma 10, trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni”;*
- *Comma 13: “Gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita successivi a quello effettuato con decorrenza 1° gennaio 2019 sono aggiornati con cadenza biennale secondo le modalità previste dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni. A partire dalla medesima data i riferimenti al triennio, di cui al comma 12-ter dell'articolo 12 del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, devono riferirsi al biennio.”*

Considerato che l'art. 15, comma 2, del D.L. 28/01/2019, n. 4, il quale in deroga al D.L. 78/2010 in materia di adeguamento del requisito contributivo alla speranza di vita, ha stabilito che al requisito contributivo di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non trovano applicazione, dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2026, gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il comma 162, L. 30 dicembre 2023, n. 213, il quale ha definito la decorrenza del trattamento pensionistico (cd. finestre mobili) *“il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi di cui al primo periodo. Con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL), della Cassa per le pensioni ai sanitari (CPS), della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (CPUG) il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi di cui al primo periodo se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2024, trascorsi quattro mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2025, trascorsi **cinque mesi** dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2026, trascorsi sette mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31*

dicembre 2027 e trascorsi nove mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati a decorrere dal 1° gennaio 2028”;

Dato atto che il dipendente matricola n. 230 ha maturato il requisito contributivo di 41 anni e 10 mesi a luglio 2026, secondo quanto illustrato dalla circolare INPS 11/2019, ed alla luce delle novità in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici anticipati per gli iscritti alla cassa CPDEL contenute nell’art. 24, comma 10, del D.L. 201/2011 e ss.mm.ii., è variata in cinque mesi la finestra per la decorrenza del trattamento pensionistico anticipato, diritto che risulterà quindi maturato dal 31/12/2026;

Atteso che ai fini del conseguimento della prestazione pensionistica è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente per effetto dell’art. 22, comma 1, lett. c, della legge n. 153 del 1969 per la pensione anticipata (vedi circolare n. 89 del 2009 e circolare INPS n. 35/2012 paragrafo 3);

Viste in particolare:

- Circolare n. 35/2012 con la quale si precisa che ai fini del raggiungimento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo in favore dell’assicurato;
- Circolare n. 35 del 14/03/2012;
- Circolare n. 37 del 14.03.2012 rubricata: *“Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come ulteriormente modificato dalla Legge 24 febbraio 2012 n. 14, di conversione con modificazioni del decreto legge 29 novembre 2011 n. 216. - Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici e di trattamenti di fine servizio e fine rapporto per gli iscritti alle casse gestite dall'ex INPDAP.”;*
- Circolare n. 73 del 05.06.2014 rubricata: *“Art. 1, commi 484 e 485, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) in materia di rateizzazione e di nuovi termini di pagamento dei Tfs e dei Tfr per i dipendenti pubblici.”;*
- Circolare n. 54 del 22.03.2016 rubricata: *“Gestione Dipendenti Pubblici – Liquidazione delle pensioni sul nuovo sistema (SIN 2) per i lavoratori iscritti a gestioni diverse dalla Cassa Stato”.*

Rilevato che, per quanto dispongono gli atti all’ufficio personale, vengono dunque rispettati i requisiti per l'accesso alla pensione anticipata (articolo 24, comma 10) introdotti dall'entrata in vigore della riforma Monti-Fornero sul sistema pensionistico, di 41 anni, e 10 mesi di servizio utile ai fini del diritto (requisito adeguato alla speranza di vita ai sensi dell'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 e successive modificazioni), nonché il requisito della finestra mobile di mesi cinque, potendo cessare dal servizio dal 31 dicembre 2026;

Atteso che in base alle nuove istruzioni alla domanda di liquidazione del trattamento di pensione trasmessa in via telematica direttamente dall'interessato oppure per il tramite del patronato, che costituisce l'evento che segna l'avvio del procedimento, fa seguito l'aggiornamento della posizione assicurativa del dipendente da parte dell'ente datore di lavoro

finalizzata alla sistemazione della posizione assicurativa, l'inserimento dei dati di “ultimo miglio” e dell'anticipo della Dma;

Dato atto che la liquidazione della pensione avverrà pertanto esclusivamente sulla base della posizione assicurativa sistemata e completa;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 adottata in data 28/11/2025 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 adottata in data 22/12/2025 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2026/2028, nonché le successive variazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 24/01/2026 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028, nonché le successive variazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 28/03/2026 di approvazione del PIAO per il triennio 2026/2028;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000, da parte del competente responsabile del servizio;

D E T E R M I N A

- 1) Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- 2) di prendere atto del collocamento a riposo, con effetto dal **31 dicembre 2026** (ultimo giorno di servizio 30.12.2026), del dipendente matricola n. 230, inquadrato all'Area Operatori Esperti / Ex B7 a tempo indeterminato e pieno presso il Dipartimento Segreteria Generale, come comunicato dal dipendente con nota prot. n. 35637 del 08.08.2026 avendo maturato a tale data 42 anni, 3 mesi e 7 giorni di servizio utile, termine che rispetta i requisiti contributivi per il collocamento a riposo previsto per legge (41 anni e 10 mesi di servizio utile più finestra mobile mesi cinque) stabiliti dall'art. 24 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazione dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i.;
- 3) di disporre affinché vengano approntati i documenti per la corresponsione del trattamento di pensione con modalità definitiva da parte dell'INPS – Gestione Dipendenti Pubblici, nonché, all'avvenuta cessazione, quelli relativi al trattamento di fine servizio;

Mondovì, li 01 ottobre 2026

IL DIRIGENTE / IL RESPONSABILE
CAVIGLIA STEFANIA *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa